

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALL'INTERNO DELL'HUB URBANO CENTRO STORICO DI CARPI (L.R. 12/2023) - CUP C95I26000060006

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso ha per oggetto la concessione di benefici economici in conto capitale a fondo perduto, sotto forma di sovvenzioni, finalizzati a sostenere la riqualificazione, l'innovazione e l'implementazione delle attività commerciali e artigianali ubicate all'interno del perimetro dell'Hub Urbano "Centro Storico di Carpi".

L'iniziativa si inserisce nel quadro strategico delineato dalla L.R. n. 12/2023 "Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi" e dagli obiettivi definiti nel Programma di Sviluppo e Innovazione dell'Hub Urbano di Carpi, con lo scopo di:

- favorire la rigenerazione urbana e il decoro: incentivare interventi volti al miglioramento estetico e funzionale delle facciate, delle vetrine e degli spazi esterni (dehors) delle attività produttive, contribuendo a valorizzare l'immagine coordinata del centro storico;
- sostenere la competitività e l'attrattività: agevolare la permanenza delle imprese esistenti e l'insediamento di nuove realtà economiche, riducendo i costi di avvio e supportando progetti di investimento di restyling e innovazione dei modelli di vendita;
- rivitalizzare il tessuto economico: contrastare il fenomeno dello sfitto commerciale mediante azioni che favoriscano la fruibilità degli spazi, in linea con la strategia di sviluppo condivisa con le associazioni di categoria del territorio (Ascom Confcommercio, Confesercenti, CNA, Lapam Confartigianato).

A tal proposito la Regione Emilia Romagna ha approvato la delibera di Giunta n. 135 del 02/02/2026 "BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL BIENNIO 2026-2027 PER L'ATTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI HUB URBANI E DI PROSSIMITÀ RICONOSCIUTI, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), C) E D) DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12", cui il presente bando fa esplicito riferimento.

Il presente bando è emanato, ai sensi del paragrafo 2.1, comma 5, del bando regionale, nel rispetto delle disposizioni del Codice degli incentivi di cui al D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, e del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis».

L'intervento è volto a trasformare il centro storico in un polo di attrazione innovativo, capace di coniugare la conservazione del patrimonio storico-artistico con le moderne esigenze di sostenibilità, vivibilità e crescita economica, rafforzando l'identità di Carpi come destinazione culturale, commerciale e turistica d'eccellenza.

L'area del centro storico interessata dal presente bando è quella individuata nell'**allegato A)** planimetria HUB centro storico di Carpi.

Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

Allegato A) - planimetria HUB centro storico di Carpi;

Allegato B) - modulo di adesione all'accordo di partenariato;

Allegato F) - bando Regione Emilia Romagna

Allegato G) - Accordo di partenariato

Per quanto riguarda:

- la domanda di partecipazione;
- la tracciabilità;
- la domanda di erogazione del beneficio economico

sono compilabili tramite piattaforma on line al link <https://www.digital-desk.it/carpi>

2. REQUISITI DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE/REVOCA

Si intendono integralmente richiamati i medesimi requisiti (tanto per quanto concerne i soggetti quanto per ciò che riguarda le spese di investimento ammissibili) previsti dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 135 del 02.02.2026, con i vincoli, limiti e prescrizioni in esso contenute, comprensivi delle cause di esclusione dalla procedura ovvero di revoca del beneficio economico.

Il beneficio economico sarà pertanto concesso alle imprese che realizzeranno gli interventi di **riqualificazione, innovazione, nuovo insediamento, trasferimento** (di attività non già presente in centro storico) nel centro storico di Carpi, in data successiva alla pubblicazione del presente bando con conclusione dei suddetti interventi e relativa rendicontazione provvista delle relative quietanze delle spese effettuate, **entro il 18 settembre 2027**, termine non prorogabile per alcun motivo, tramite piattaforma al link <https://www.digital-desk.it/carpi>

Il beneficio economico sarà assegnato a soggetti, sotto qualsiasi forma giuridica, che decideranno di riqualificare, innovare o avviare nel centro storico le seguenti attività economiche:

- attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa;
- attività di svago e divertimento;
- attività artistiche e artigianali;

CITTÀ DI CARPI

Piazza dei Martiri, n. 32 - Palazzo dei Pio – 41012 CARPI (MO)

tel: 059/649255 – PEC: cultura.economia@PEC.comune.carpi.mo.it– web: www.incarpi.it

- attività del settore turistico-ricettivo;
- attività di pubblico esercizio;
- attività artigianali enogastronomiche con o senza somministrazione;

Infine, ogni impresa potrà presentare una ed una sola istanza per l'ottenimento del beneficio economico. In caso di presentazione di istanze plurime, si rende noto sin d'ora che l'istante verrà automaticamente escluso dalla procedura.

I soggetti istanti al momento della presentazione della domanda di partecipazione **AII. C** indicato all'art. 1 del presente bando e fino all'erogazione del beneficio economico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti (DURC regolare) e con gli obblighi fiscali (ove dovuti), secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 184/2025;
- essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio (ove previsto);
- essere titolari di un conto corrente bancario/postale intestato al soggetto giuridico richiedente;
- non incorrere in cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia): il predetto requisito opera per il singolo professionista ovvero, in caso di imprese, per legale/i rappresentante/i, amministratore/i (con o senza poteri di rappresentanza) e soci/o;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 2023/2831 (de minimis);
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale (già fallimento), di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- avere stipulato una polizza assicurativa ai sensi della Legge di Bilancio 2025 (Legge 213/2023), articolo 1 commi da 101 a 111 (obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali). La polizza dovrà essere sottoscritta prima della presentazione della domanda di rendicontazione. L'assenza di tale requisito (assenza della polizza e/o sottoscrizione dopo la data e l'ora di presentazione della domanda di rendicontazione) comporta l'esclusione totale dal contributo. Si precisa che la polizza deve risultare già attiva ed efficace alla data e all'ora di presentazione della domanda di rendicontazione;
- non essere destinatari di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- assenza di condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori dell'impresa, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) vigente alla data di presentazione della domanda.

Il possesso dei sopra citati requisiti dovrà persistere per tutta la durata della procedura (ossia sino al momento della liquidazione del beneficio economico), a pena di esclusione e/o revoca del beneficio concesso.

Possono essere soggetti beneficiari **le imprese** in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- A.** disporre di unità locali insediate all'interno dell'hub interessato **allegato A)**, con vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e con locali direttamente accessibili alla clientela;
- B.** aderire, contestualmente alla presentazione dell'istanza, all'accordo di partenariato di cui **allegato G)** mediante sottoscrizione del modulo di adesione **allegato B)**, dell'Hub di riferimento, di cui al prot. gen. n. 17027 del 10/03/2025, entro il termine di presentazione della domanda di beneficio economico al Comune di riferimento;
- C.** essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- D.** essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio e risultare, in ogni caso, attive (ad eccezione delle imprese di nuova costituzione) alla data di conclusione del progetto;
- E.** non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
- F.** non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Sono soggetti beneficiari anche le imprese di nuovo insediamento e/o di nuova costituzione, a condizione che avviino l'attività nell'unità locale ubicata all'interno dell'Hub entro il termine di cui all'art. 9 e, in ogni caso, prima dell'erogazione del beneficio economico, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni sopra indicati (paragrafo 1.2, comma 4, del bando regionale).

L'Amministrazione si riserva di effettuare d'ufficio anche a campione, la verifica del possesso dei requisiti sopra riportati e auto dichiarati, dando espresso avvertimento che:

- ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”;

- ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

3. ATTIVITA' ESCLUSE DAL BENEFICIO ECONOMICO

Sono tassativamente esclusi dall'erogazione del beneficio economico i soggetti che intendano esercitare, ancorché in misura non prevalente, le seguenti attività:

- attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici (anche in caso in cui gli apparecchi dovessero essere installati negli stessi locali o locali attigui all'attività principale);
- attività di minimarket (denominazione ateco: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; codice ateco: 47.11.40);
- attività di “compro oro - argento e preziosi e similari”;
- attività di vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d'artificio, articoli per soli adulti;
- attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali ad esse esclusivamente destinati;
- call center.

I trasferimenti di attività, ancorché rientranti nell'ambito delle attività ammissibili di cui al precedente punto n. 2 del presente bando, da locali siti nell'area individuata al punto n. 1 e nella planimetria centro storico **allegato A)** ad altra localizzazione anch'essa sita nella citata area, anche in caso di mutamento nella tipologia di attività, non avranno diritto all'attribuzione dei valori punto relativi alla categoria “nuove aperture” di cui al successivo art. 8 lett. C, ma eventualmente ai valori punto attribuiti alle nuove aperture di cui al successivo art. 8 lett. D, qualora il trasferimento avvenga in una delle vie individuate al medesimo art. 8 lett. D.

Non saranno comunque ammesse al beneficio economico:

- le nuove aperture di pubblici esercizi o attività artigianali enogastronomiche, con o senza somministrazione, in Piazza Garibaldi;
- le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto anche solo parzialmente da Enti o Aziende pubbliche o anche solo parzialmente controllate da Enti o Aziende pubbliche.

4. LIMITI QUANTITATIVI DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO DI INTERVENTO E DEL BENEFICIO ECONOMICO PUBBLICO

- In nessun caso verranno ammessi alla procedura progetti di investimento di importo complessivo inferiore ad euro 5.000,00 oltre iva per i progetti di riqualificazione; qualora, ancorché nella fase di presentazione progettuale (Allegato C) fosse stato dichiarato che il progetto di investimento avrebbe superato tale soglia minima, ma in fase di rendicontazione dovesse essere presentata documentazione di spesa per un importo complessivo inferiore a detta soglia, il beneficio economico verrà comunque integralmente revocato;
- il beneficio economico pubblico non potrà in ogni caso superare il 60% dell'importo complessivo del progetto di investimento;
- il beneficio economico pubblico non potrà comunque superare l'importo di 30.000,00 €.
- il beneficio economico pubblico non sarà cumulabile con altri aiuti alle imprese concessi per le stesse spese ammissibili.

5. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili a rendicontazione le spese di cui agli interventi elencati all'art. 2 punto 2.1 comma 1 lett. B del bando regionale.

Come indicato all'art. 2.4 comma 3 del bando regionale, le fatture (o titoli di spesa equivalenti) conformi alle vigenti disposizioni civilistiche, contributive e fiscali sono ammissibili esclusivamente se pertinenti e imputabili ai rispettivi progetti di investimento approvati e finanziati dal Comune, riportanti il Codice Unico di Progetto (**CUP**): **C95I26000060006**, sostenute e pagate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed **entro e non oltre il 18 settembre 2027**, termine non prorogabile per alcun motivo. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. In ogni caso le spese dovranno:

- essere contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'impresa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, carta credito aziendale), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;

- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa;
- essere intestate all'impresa beneficiaria e riferite all'unità locale ubicata all'interno dell'Hub;
- riportare il CUP inserito direttamente dal fornitore nella fattura elettronica; non è ammessa l'apposizione manuale del CUP. Per le eventuali fatture che ne fossero prive è necessario utilizzare il servizio web dell'Agenzia delle Entrate di integrazione del CUP senza impatti fiscali (Provvedimento prot. n. 563301/2025);
- essere pagate per l'intero importo entro la data di presentazione della domanda di erogazione di cui all'art. 9.
- Trattamento dell'IVA. Ai sensi della nota 4 al paragrafo 2.4, comma 3, del bando regionale, tutte le spese si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA è ammissibile esclusivamente qualora rappresenti un costo realmente e definitivamente sostenuto dall'impresa beneficiaria e non sia in alcun modo recuperabile, tenuto conto del regime fiscale cui la stessa è assoggettata (a titolo esemplificativo: regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014; operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972). In caso di detrazione parziale (es. applicazione del pro-rata di cui all'art. 19-bis del D.P.R. 633/1972) è ammissibile la sola quota di IVA indetraibile.
- Nei casi di IVA non recuperabile, totalmente o parzialmente, l'impresa dovrà dichiararlo già in sede di domanda di partecipazione (Allegato C), indicando nei preventivi l'importo dell'imposta che intende richiedere a contributo, e dovrà allegare alla domanda di erogazione apposita dichiarazione del revisore dei conti o del commercialista che attesti la non detraibilità dell'imposta e la relativa misura, indicando la norma legislativa di riferimento. In assenza di tale dichiarazione l'IVA non sarà riconosciuta.
- L'IVA non recuperabile, ove ammessa, concorre a determinare l'importo complessivo del progetto di investimento ai fini dei limiti di cui all'art. 4, lettere b) e c); la soglia minima di cui all'art. 4, lettera a), è invece sempre calcolata al netto dell'IVA.

Sugli interventi finanziabili, **non sono ammesse** le seguenti spese:

- interessi passivi;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui ne sia dimostrata la irrecuperabilità da professionista o altro soggetto abilitato, secondo quanto previsto al paragrafo «Trattamento dell'IVA» del presente articolo;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto di beni usati;
- lavori in economia;
- materiali di consumo e minuterie;
- rimborso spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- pagamenti in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore o autofatturate;
- qualunque tipologia di spesa che non costituisca spesa di investimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di consulenze fiscali e amministrative, spese per materiale promozionale, sponsorizzate social, spese di manutenzione ordinaria, etc.);
- spese fatturate da fornitori che si trovino con l'impresa beneficiaria in rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune con essa soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- spese per leasing, noleggio o locazione di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- acquisto di beni ricondizionati;
- fatture prive del CUP
- fatture recanti la dicitura "visto e piaciuto";
- fatture quietanzate dopo la data di presentazione della domanda di erogazione;
- fatture quietanzate parzialmente;
- pagamenti effettuati, anche solo parzialmente, in contanti, tramite assegno circolare o con modalità che non possano essere documentate da estratto conto intestato all'impresa;
- investimenti che non riguardano le superfici destinate alla vendita, alla somministrazione o all'esercizio dell'attività, ovvero effettuati in aree non accessibili alla clientela (a titolo esemplificativo: magazzini, spogliatoi riservati al personale);
- investimenti e/o adempimenti obbligatori previsti dalle leggi vigenti;
- tasse, imposte (salvo quanto sopra previsto per l'IVA), bolli, diritti e contributi;
- spese per la gestione ordinaria dell'attività (a titolo esemplificativo: cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati e merci, utenze, canoni di locazione);
- spese per il personale;
- spese per l'acquisto o l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

6. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari di cui al presente bando saranno obbligati, pena l'esclusione e la conseguente revoca del beneficio economico concesso anche con eventuale riscossione coattiva nei casi in cui il beneficio fosse già stato erogato, a:

- realizzare gli interventi di **riqualificazione, innovazione o nuovo insediamento** (qualora si tratti di nuova apertura), **trasferimento** che andranno conclusi e rendicontati al Comune di **Carpi entro e non oltre il 18 settembre 2027**, termine non prorogabile per alcun motivo;

- non cessare l'attività nei locali oggetto della domanda di beneficio economico per almeno tre anni dalla data di liquidazione del beneficio economico a pena di revoca del beneficio economico ovvero riscossione coattiva se già concesso; sono tuttavia ammesse cessioni di azienda o ramo d'azienda o anche variazioni rispetto all'attività inizialmente svolta purché nell'ambito delle attività ammissibili e purché ciò garantisca la continuazione dell'esercizio dell'attività;
- non cedere, alienare o distrarre dall'uso previsto i beni oggetto del beneficio economico per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione dello stesso (paragrafo 4.1 del bando regionale);
- conservare, per almeno cinque anni dalla data di erogazione, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresi gli originali dei giustificativi di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- accettare e agevolare i controlli e i sopralluoghi, anche a campione, che il Comune di Carpi, la Regione Emilia-Romagna o altri soggetti preposti potranno disporre in relazione all'intervento (paragrafi 2.3, comma 7, 4.1 e 4.3 del bando regionale);
- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione relativa al progetto o ai requisiti dichiarati, nonché l'eventuale rinuncia al beneficio economico;
- non rendere dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del beneficio economico.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al beneficio economico dovranno pervenire i seguenti documenti:

- **Allegato B)** – modulo di adesione all'accordo di partenariato;
- **Allegato C)** - modulo di domanda di partecipazione compilabile tramite piattaforma on line;
- **Allegato D)** – modulo di tracciabilità compilabile tramite piattaforma on line;
- eventuale **Dichiarazione** del professionista o altro soggetto abilitato che dichiara in che misura l'imposta sul valore aggiunto è recuperabile dall'attività in questione (commercialista o revisore dei conti, con indicazione della norma di riferimento, come previsto all'art. 5);
- dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa unica nei tre anni precedenti, di cui al successivo art. 10 (da rendere nell'Allegato C).

Il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. n. 2) del presente bando, attestati mediante la compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.r. 445/2000 e contenuta nel modello **allegato C) - modulo di domanda di partecipazione**, che dovrà essere tassativamente compilato in ciascuna delle parti di cui si compone e che sarà soggetta a verifiche da parte dell'Amministrazione. A tale modulo potrà essere allegato, se vi è il caso, la dichiarazione del professionista o altro soggetto abilitato in ordine alla recuperabilità e in quale misura dell'imposta sul valore aggiunto.

Il sopracitato modello di domanda, completo delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e sottoscritto dal legale rappresentante dovrà pervenire, **a pena di inammissibilità**, a mezzo piattaforma al link <https://www.digital-desk.it/carpi> dal giorno **20.10.2026 al giorno 04.12.2026** entro e non oltre le **ore 12:00**, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione al presente bando (solamente ove la domanda di partecipazione non sia stata sottoscritta a mezzo di firma digitale);
- b) l'indicazione dell'ubicazione (via/piazza/corso e numero civico) e descrizione del progetto di investimento da attuare.

Il tutto corredato dai relativi preventivi di spesa, con distinzione tra spesa imponibile e iva, specificando se e in quale misura l'IVA sia ritenuta non recuperabile.

Il termine sopra indicato per la presentazione della domanda è tassativo e a pena di esclusione.

Qualora la domanda, ancorché presentata nel termine fissato, dovesse risultare mancante dei dati e/o allegati richiesti al presente art. n. 7 o comunque la stessa non risultasse ammissibile per carenza di requisiti o per altro vizio che ne pregiudichi l'ammissibilità, il Responsabile del procedimento invierà all'istante comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (preavviso di rigetto) con contestuale richiesta di fornire, entro i termini perentori previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 (10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione) integrazione delle carenze rilevate, al fine di superare i motivi ostativi all'ammissione della domanda.

All'esito dell'istruttoria in ordine alle integrazioni fornite, il Responsabile del procedimento comunicherà all'istante l'ammissione ovvero la chiusura del procedimento di esclusione.

8. ITER PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E PER LA DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Le domande pervenute entro i termini sopra indicati saranno oggetto di un primo esame da parte del Responsabile del Procedimento coadiuvato da collaboratori esperti dell'Amministrazione, finalizzato a verificare la completezza delle domande medesime, la coerenza con i requisiti di ammissione/esclusione di cui al precedente art. 2 e del precedente

art. 3, oltre che del rispetto dei limiti di cui all'art. 4. Espletata l'eventuale fase del procedimento di esclusione, sulle domande non escluse si procederà come di seguito esposto.

L'entità di ogni singolo beneficio economico (fatti salvi i vincoli di cui all'art. 4 lettere b e c) dipenderà dal punteggio attribuito a ciascuna istanza ammessa alla procedura ed è basata sull'identificazione del valore punto, individuato come segue: il **totale R** delle risorse pubbliche (comunali + regionali) verrà diviso per 100, ammettendo solo fino al secondo decimale e individuando così il valore punto (VP):

$$VP = R/100$$

Dato che il **totale delle risorse pubbliche R** ammonta ad **euro 172.000,00**, il **valore punto VP** è pari ad **euro 1.720,00**. Verranno automaticamente assegnati valori punto a ciascuna delle istanze secondo la seguente metodologia:

- A. 1 valore punto** sarà assegnato nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'impresa femminile, ossia, a seconda della tipologia giuridica del soggetto cui farà capo l'attività, qualora il suo titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene almeno il 50% delle quote societarie sia di sesso femminile;
- B. 1 valore punto** sarà assegnato nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'impresa giovanile ossia, a seconda della tipologia giuridica del soggetto cui farà capo l'attività, qualora il suo titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene almeno il 50% delle quote societarie abbia un'età inferiore ai 35 anni;
- C. 5 valori punto** saranno assegnati alle nuove aperture (sia per le imprese che subentrano in attività esistenti, sia per le aperture ex novo) all'interno dell'Hub centro storico di Carpi, se il progetto presentato prevede un costo minimo pari ad € 30.000,00;
- D. 4 valori punto** (aggiuntivi rispetto ai 5 valori punti di cui alla precedente lettera C) saranno assegnati nel caso di nuove aperture che, oltre ad essere avviate nell'hub urbano centro storico, s'insedieranno nelle seguenti zone: via Paolo Guaitoli nel tratto tra Piazza Martiri e via Ciro Menotti, via Trento Trieste, Corso M. Fanti, via Nova, via Sbrilanci, via Berengario. Tali valori punto saranno assegnati anche in caso di trasferimenti di attività già presenti in centro storico che s'insedieranno nelle suddette zone, a meno che non siano già site in una delle vie appena elencate, se il progetto presentato prevede un costo minimo pari ad € 30.000,00;
- E. 4 valori punto** (aggiuntivi rispetto ai 5 valori punti di cui alla precedente lettera C ed eventualmente aggiuntivi anche rispetto ai 4 valori punto di cui alla precedente lettera D) saranno assegnati nel caso di nuove aperture che, oltre ad essere avviate nell'hub urbano centro storico, prevederanno la vendita di generi alimentari o un pubblico esercizio (escluse le attività come da art. 3 del presente bando), se il progetto presentato prevede un costo minimo pari ad € 30.000,00.

L'ottenimento dei valori punto destinati alle lettere C, D e E prevede un costo minimo del progetto di € 30.000,00

Qualora un'istanza possieda due o più dei requisiti predetti i valori punto saranno sommabili.

L'individuazione del beneficio economico pubblico derivante dall'assegnazione dei predetti valore punto dovrà rispettare comunque i limiti prescritti dall'articolo 4 lettera b del presente bando (il totale delle risorse pubbliche non potrà superare il 60% dell'importo complessivo di ogni singolo progetto di investimento) e dall'articolo 4 lettera c del presente bando (l'entità massima del beneficio economico non potrà superare l'importo di € 30.000,00).

Una volta attribuiti i Valori punto e determinate le conseguenti risorse pubbliche da assegnare a ciascuna istanza cui sono stati attribuiti Valori punto, è possibile che una o più istanze abbiano già raggiunto i limiti di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c; si procede pertanto come di seguito esposto.

Definito come R_1 quanto residua delle risorse pubbliche disponibili una volta distribuiti i Valori punto, si procede alla distribuzione delle risorse R_1 con criterio proporzionale, nel rispetto dei vincoli già stabiliti all'art. 4 lett. b e c, seguendo la seguente metodologia:

posto P_1 come la somma degli investimenti previsti da tutte le istanze che non abbiano già raggiunto i limiti di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c

$$P_1 = \sum p_i \quad \text{con } i = 1, \dots, n$$

Laddove:

p_i = investimento previsto dall'istanza i-esima

n = numero delle istanze che non abbiano già raggiunto i limiti di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c

si determina per ciascuna istanza il rapporto k tra l'investimento da questa prevista e la somma P_1 degli investimenti previsti da tutte le istanze che non abbiano già raggiunto i limiti di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c; dunque:

$$k_i = p_i / P_1$$

sarà il rapporto k_i relativo all'istanza i -esima, dove il valore finale di k_i non sarà assoggettato ad arrotondamenti, ma interrotto alla seconda cifra decimale; successivamente si procede per ciascuna istanza al prodotto tra il corrispondente coefficiente k e R_1 ; denominato r_i l'ammontare di risorse pubbliche da attribuire all'istanza i -esima, avremo:

$$r_i = k_i \times R_1$$

ove il valore di r_i non sarà assoggettato ad arrotondamenti, ma interrotto alla seconda cifra decimale.

Al termine della distribuzione testé descritta, è possibile – per effetto dei limiti di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c – che le risorse pubbliche non siano state interamente assegnate e al tempo stesso che alcune istanze non abbiano raggiunto il limite di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c; in tal caso, si procederà ad una o più ulteriori distribuzioni, utilizzando la metodologia testé descritta, sino al raggiungimento del massimo utilizzo possibile di risorse pubbliche, ovvero fino a che tutte le istanze non abbiano raggiunto i limiti di cui all'art. 4 lett. b e/o all'art. 4 lett. c.

Una volta pervenuti alla lista dei contributi per ciascuna istanza, il beneficio di risorse pubbliche assegnato verrà comunicato tramite piattaforma al link <https://www.digital-desk.it/carpi>, con richiesta di confermare – a pena di esclusione dalla procedura – entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione su piattaforma, l'impegno di dar luogo all'investimento previsto.

La mancata risposta, ovvero la risposta tardiva, entro il termine temporale summenzionato, costituiscono immediata causa di esclusione.

Qualora uno o più tra gli istanti non rispondesse o rispondesse tardivamente, ciò comporterebbe l'ulteriore distribuzione tra gli istanti non esclusi delle risorse pubbliche rese disponibili dai procedimenti di esclusione con distribuzione delle medesime, seguendo la metodologia già descritta.

A questo punto si provvederà ad impegnare il beneficio economico assegnato in favore di ciascun singolo istante e si provvederà a darne comunicazione tramite piattaforma a tutti gli istanti non esclusi dal beneficio economico definitivamente assegnato.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Entro il 18 settembre 2027, a pena di esclusione immediata dalla procedura, gli istanti ammessi dovranno far pervenire tramite piattaforma al link <https://www.digital-desk.it/carpi> la domanda di erogazione del beneficio economico **AII. E** di cui all'art. 1 del presente bando, corredata dalla documentazione di spesa quietanzata (fatture e relative quietanze) indicanti il Codice Unico di progetto (**CUP**): **C95I26000060006** di cui all'art. 5 del presente bando.

Alla domanda di erogazione dovranno inoltre essere allegati: copia degli estratti conto intestati all'impresa da cui risultino i singoli pagamenti (la sola distinta di bonifico non è sufficiente); copia della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali di cui all'art. 2; per le imprese di nuova costituzione e/o di nuovo insediamento, visura camerale aggiornata attestante l'avvio dell'attività nell'unità locale ubicata all'interno dell'Hub; ove sia richiesta a contributo l'IVA non recuperabile, la dichiarazione del revisore dei conti o del commercialista di cui all'art. 5.

Successivamente si provvederà all'istruttoria della documentazione ricevuta e si procederà all'ulteriore verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, specificando in particolare che:

- a) non si terrà conto di documentazione ancorché quietanzata relativa a spese non ammissibili;
- b) non si terrà conto di fatture per le quali non sono pervenute relative quietanze;
- c) non si terrà conto di fatture e quietanze che non riportano il Codice Unico di progetto (**CUP**): **C95I26000060006**.

In ogni caso non verrà mai erogato un contributo superiore al 60% dell'investimento sostenuto, all'importo del quale non potrà concorrere la documentazione descritta ai precedenti punti a), b) e c).

Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, il beneficio economico sarà proporzionalmente ridotto; qualora essa risulti inferiore al 70% della spesa ammessa, il beneficio economico sarà integralmente revocato. Eventuali maggiori spese sostenute non comportano in alcun caso l'aumento del beneficio concesso.

Prima dell'erogazione il Comune acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); in caso di irregolarità contributiva si procederà con l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (paragrafo 1.2, comma 5, del bando regionale).

10. AIUTI IN REGIME “DE MINIMIS”

Come indicato all'art. 2.3 punto 4 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 135 del 02/02/2026 “Gli aiuti alle imprese devono essere concessi ed erogati dai Comuni nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.”

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. Il triennio si calcola su base mobile: per ogni nuova concessione si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione, a qualsiasi titolo (investimenti, ricerca, promozione all'estero, ecc.), e non più sulla base degli esercizi finanziari. Ai fini del rispetto del massimale si considera l'«impresa unica» come definita dall'art. 2, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, comprensiva quindi delle imprese tra loro collegate.

L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'Amministrazione comunale verificherà la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» nei limiti del massimale sopra indicato e con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati fissati da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione (art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831 e paragrafo 2.3, comma 5, del bando regionale).

Il Comune di Carpi, responsabile della corretta applicazione del Regolamento «de minimis» ai sensi del paragrafo 2.3, comma 6, del bando regionale, provvederà prima della concessione alla verifica del massimale disponibile tramite visura del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla registrazione dell'aiuto, con acquisizione del codice identificativo dell'aiuto (COR) che sarà riportato nell'atto di concessione; in fase di erogazione saranno registrate le eventuali variazioni (COVAR), ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

La dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa in sede di domanda dovrà indicare gli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa unica nei tre anni precedenti e le eventuali operazioni di fusione, acquisizione o scissione intervenute nel medesimo periodo.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott. Giovanni Lenzerini, dirigente del Settore S2 Sviluppo culturale - Promozione della città del Comune di Carpi.

Per informazioni sulla presente procedura è possibile formulare quesiti entro il termine massimo **del 30.10.2026 ore 12:00** esclusivamente a mezzo piattaforma al link <https://www.digital-desk.it/carpi>

Al fine di garantire l'imparzialità, le risposte ai quesiti verranno pubblicate in forma anonima esclusivamente nella sezione FAQ della piattaforma stessa.

12. DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al presente bando è gratuita, non è previsto alcun rimborso spese e non comporta alcun vincolo nei confronti del Comune di Carpi (MO) né in sé l'erogazione del beneficio economico, che comunque rimane subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando.

Il Comune di Carpi (MO) si riserva, sin da ora, la facoltà di non erogare alcun beneficio economico e/o di revocare in ogni stato della procedura, nei casi di cui all'art. 21 quinquies della l. 241/1990.

Per le controversie insorgenti in data successiva all'erogazione del beneficio economico è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso i provvedimenti adottati nell'ambito della presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto (art. 3, comma 4, L. 241/1990).

Il presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati presso l'albo pretorio online del Comune di Carpi (MO) e in Amministrazione Trasparente, sezione “Avvisi” e presso l'home page del Comune di Carpi <https://www.comune.carpi.mo.it/> per un periodo di n. 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sua pubblicazione, al fine di darne massima visibilità a tutti i potenziali interessati.

Qualora detto termine dovesse cadere in giorno festivo esso è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Gli elementi distintivi dei beneficiari e dei benefici economici concessi sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si applica il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 2.2.1995 e modificato con deliberazione Consiliare n. 72 del 26.07.2018, consultabile al link <https://www.comune.carpi.mo.it/amministrazione/documenti-e-dati/regolamenti/regolamento-per-la-concessione-di-finanziamenti-e-benefici-economici-a-soggetti-pubblici-e-soggetti-privati/>

13. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Regione Emilia-Romagna, Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpi dei documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. L'interessato potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo regolamento Europeo 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carpi; i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente del settore S2
Sviluppo culturale – Promozione della città del Comune di Carpi
Dott. Giovanni Lenzerini
(firmato digitalmente)